

relatore di questo disegno di legge non si trova presente. Probabilmente credette che avrebbe avuta la precedenza quello che riguarda l'Università di Sassari, e ritardò forse per ciò il suo arrivo; ma egli è a credere che giungerà fra breve, dacchè promise che entro quest'oggi sarebbe trovato presente alla Camera.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE IN TOSCANA DELLA LEGGE SULLA STAMPA.

PRESIDENTE. Passeremo al terzo disegno di legge, colla speranza che non sorgiungerà altro incidente a ritardarne la discussione.

Questo è per la promulgazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852 e di altre leggi correlative.

Prego i membri componenti la Commissione di questo schema di legge a volersi recare al loro posto.

Il ministro di grazia e giustizia accetta tutti gli emendamenti introdotti in questo schema dalla Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà unicamente lettura di mano in mano degli articoli del progetto della Commissione.

La discussione generale è aperta. Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

« Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

« La copia degli stampati che deve essere consegnata agli archivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che a mente dello stesso articolo deve consegnarsi alla biblioteca dell'Università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

« Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabecchiana. »

COTTA-RAMUSINO. Desidererei di avere uno schiarimento dal signor relatore riguardo all'aggiunta introdotta, se cioè le stamperie che si trovano in Firenze hanno ora obbligo di presentare una copia di qualunque siasi opera a questa biblioteca Magliabecchiana in forza di qualche legge già esistente.

CAMPINI, relatore. Sarà facile il dare al signor deputato Cotta-Ramusino lo schiarimento che richiede.

Se nella aggiunta si è stabilito quest'obbligo solo per le stamperie situate fuori di Firenze, ciò si è fatto perchè la Magliabecchiana è considerata come la biblioteca del capoluogo

del circondario, a cui gli stampatori di Firenze sono in forza della legge obbligati a consegnare una copia di quello che stampano. Se si fosse esteso quest'obbligo agli stampatori di Firenze, si sarebbe stabilito che il numero delle copie da somministrarsi dovesse essere per loro di due e non d'una.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, porrò a partito l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 15 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire italiane 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore alla carcere; colla carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere, e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe a una pena inferiore. »

MORINI. Domanderei una spiegazione al signor relatore.

Nell'articolo 5 della proposta della Commissione si dice che la multa sarà raggugliata sempre secondo l'articolo 22 del Codice penale toscano. Ora vorrei sapere se questa regola è applicata anche all'articolo 5 della legge testè letto.

CAMPINI, relatore. Non ha pensato la Commissione di dover esplicitamente fare nell'articolo 5 la dichiarazione che il carcere sarebbe stato raggugliato secondo il Codice penale toscano, in quanto che l'ha creduta superflua. Ma superflua non era nell'articolo 5, a proposito della multa, giacchè la multa oggi rappresenta anche l'ammenda, e vi sono diversi modi di ripartizione della multa e dell'ammenda secondo il Codice penale sardo. Quindi per maggior chiarezza si è creduto di porre esplicitamente per norma la divisione stabilita dal Codice penale toscano.

In massima tutte le disposizioni si vogliono attualmente riportare, tanto nella definizione dei delitti, quanto nella misura delle penalità, al Codice penale toscano.

Ora, quando è stato parlato di carcere, la Commissione ha creduto sempre che si dovesse la carcere computare secondo i dettami del Codice stesso. Siccome però nell'articolo 5 poteva nascere una confusione per la diversità nel modo di divisione che vi è secondo il Codice piemontese tra l'ammenda e la multa, pena in cui veniva adesso quella commutata, la Commissione ha creduto per maggior chiarezza dover esprimere esplicitamente un tal concetto. Il principio però dalla Commissione professato si è che, tanto quando si parla di carcere, quanto allorquando si parla di multa, debbono sempre queste pene essere divise secondo il Codice penale del Codice toscano.

MORINI. Dopo queste spiegazioni mi permetterò di sottoporre alla Camera qualche altra considerazione all'uopo di dimostrare come si la multa che il carcere dovrebbero con questa legge essere raggugliate non secondo il Codice toscano, ma secondo il Codice sardo; e questo appunto nello scopo che si prefisse la Commissione stessa di ottenere, cioè la perequazione delle pene.

Le mie osservazioni saranno brevissime; almeno avranno questo merito.

Bisogna notare che, secondo il Codice sardo, il carcere, per esempio, non può mai essere minore di giorni sei; invece, secondo il Codice toscano, può anche essere di un sol giorno, ed anzi sino a tre mesi il carcere può progredire di giorno in giorno. Quale ne sarà la conseguenza? Sarà cotesta, che in Toscana uno il quale si renda reo del fatto previsto dall'articolo 15 della legge sulla stampa potrà essere punito con un sol giorno di carcere; quando invece, a termine del Codice